

libri de constitutionibus di Papirio Giusto, i *libri excusationum* di Modestino, ed i *tres libri decretorum* di Paolo) si evince in qual misura tali autori collaborassero a 'massimare' le costituzioni imperiali, estraendo dal contesto solamente la parte dispositiva, ma tralasciandone le motivazioni, e trasformando quindi intenzionalmente (magari in via interpretativa) un provvedimento emanato per un caso singolo in una norma astratta, *erga omnes*. Infine, il V. non manca di offrire al lettore, grazie al confronto tra i testi riportati nella *Consultatio*, un chiaro esempio del metodo seguito dai redattori dei Codici o di collezioni di *iura* e *leges* per sunteggiare e ridurre le costituzioni imperiali. Risulta, per altro verso, certo che i testi delle Novelle post-teodosiane ed in particolar modo di quelle giustiniane conservate nel *Codex Marcianus* 179, corrispondono a quelle redatte dalla cancelleria imperiale: infatti ogni Novella conserva il lungo titolo, caratteristico dell'originale e il testo, a differenza delle costituzioni raccolte nei codici Teodosiano e Giustiniano, è diviso in tre parti: un *prooemium*, la parte centrale divisa in tre capitoli, ed infine l'*epilogus*. Ciò fornisce, a giudizio dell'a., un'ulteriore conferma delle riduzioni e sunteggiature cui sono state invece sottoposte le altre costituzioni imperiali. Il lungo e denso contributo termina con la proposizione agli studiosi (o forse al V. medesimo) di una interessante 'ipotesi di lavoro': che anche presso la cancelleria imperiale venisse svolta opera di riduzione e sunteggiatura dei testi delle disposizioni imperiali; ed ancora che i testi dei provvedimenti imperiali, ufficialmente affissi, o distribuiti a privati e funzionari, non fossero gli originali e fossero eventualmente già stati sottoposti a riduzioni ed a sunteggiature. [B. B.].

2. Al problema della fuga degli schiavi nell'impero romano, da Augusto a Giustino, H. Bellen ha dedicato una ricerca veramente esemplare per completezza di informazioni, vastità di impianto, acutezza (e prudenza) di osservazioni, asciuttezza di stile (BELLEN H., *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, vol. 4 delle «Forschungen zur antiken Sklaverei» a cura di J. VOGT e U. INSTINSKY [Wiesbaden, Steiner, 1971] p. XII-179). È un vero piacere poter leggere un lavoro come questo, che supera i confini della specializzazione e spazia, a prezzo di una fatica che deve essere stata veramente improba, su tutti gli aspetti del tema, senza trascurarne o sottovalutarne nessuno. Il fenomeno viene anzitutto affrontato, nei sette capitoli che costituiscono la prima parte (p. 5-115), dal punto di vista delle misure preventive e repressive (le «Gegenmassnahmen») poste in essere per combatterlo: quadro vastissimo, anche se rigorosamente condensato, che include anche una piena e approfondita conoscenza della letteratura di diritto romano privato e pubblico. In una seconda parte, di tre brevi capitoli (p. 116-125), la larga messe raccolta nella prima parte viene riordinata diacronicamente in relazione al principato augusteo, al principato adrianeo e severiano (sino a Diocleziano), all'impero assoluto (a cominciare da Costantino). Segue una terza parte, di quattro capitoli (p. 126-154), dedicata all'analisi delle cause sociali ed economiche del fenomeno: reazione dello schiavo contro la sua condizione e contro il trattamento inumano usato su larga scala nei suoi confronti, allettamenti implicati dal brigantaggio, impulsi derivanti dalla dottrina (e in parte dalla pratica) cristiana

e dall'invasione dei germanici, ma sopra tutto (p. 133-143) obiettiva situazione di sempre maggior deficienza di forze lavorative e di sempre maggiore richiesta di fuggitivi e di lavoratori in genere. In un capitolo finale (p. 155-161) l'a. trae, nei limiti in cui è permesso dalla complessità della materia, le sue conclusioni, che culminano in un'opportuna reazione al facilismo della « rivoluzione degli schiavi » che avrebbe, secondo certi storiografi, causato o contribuito a causare la fine dell'impero romano. Dato anche che nell'ambito della schiavitù romana si siano realmente determinate le condizioni obiettive per la formazione di una « classe » degli schiavi, certamente è da escludere che si sia mai costituita, sia pure embrionalmente, una coscienza di classe che abbia alimentato la pretesa rivoluzione. Il Basso Impero, in specie, fu teatro di un livellamento di tipo servile di tutte le forze di lavoro agrarie (schiavi, *coloni*, *circumcelliones*), di un tragico e disordinato insorgere di queste forze contro la loro intollerabile condizione, ma sopra tutto di una spaventosa e assurda cecità del ceto padronale e dello, stato che cercava di proteggerlo. Per garantirsi le forze di lavoro necessarie i padroni dell'epoca fecero ricorso a tutti i mezzi, anche illeciti ed eventualmente costosi come le reciproche ruberie di schiavi e coloni, ma non seppero né vollero affrontare il problema di un trattamento umano e di un giusto o almeno sufficiente salario. Seneca (*ep.* 47.5) aveva detto: *non habemus illos hostes, sed facimus*. [A. G.].

3. Nel quadro del rinnovato interesse per gli studi sulla tarda antichità sono da segnalare due lavori, usciti quasi contemporaneamente, che affrontano con angolatura diversa il complesso problema della caduta dell'Impero romano: WES M. A., *Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reiches* (Archeologische Studien van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, Deel II, 's-Gravenhage, Staatsdruckerei, 1967) p. 210; KAEGI W. E. Jr., *Byzantium and the Decline of Rome* (Princeton University Press, 1968) p. XI-289). Comuni ai due autori le premesse metodologiche: infatti la domanda cui cerca una risposta il Wes è « wie findet die Reaktion der Zeitgenossen auf das Verschwinden des weströmischen Kaisertums ihren Niederschlag in der Geschichtsschreibung? » (p. 7); e il Kaegi osserva: « I noticed the absence of a real discussion of Byzantine political and intellectual reactions to the decline and disappearance of the Western Roman Empire. Yet fifth- and sixth-century sources offered rich materials on this topic » (p. VII). Entrambi gli studi si muovono dunque nella prospettiva indicata specialmente dai lavori dello Straub e del Mazzarino per cui il problema della decadenza è anzitutto il problema del modo in cui la decadenza era sentita. Se infatti è indubbiamente interessante il materiale documentario raccolto ed esaminato nelle due ricerche in esame, specialmente trattandosi in prevalenza di fonti con cui lo storico dell'antichità ha comunemente poca o nessuna dimestichezza, ancor più degno di interesse è l'uso che se ne fa per chiarire dall'interno, dal punto di vista dei contemporanei, concetti quali quello di « decadenza » o quello di « periodizzazione storica » che sono di grande attualità nella moderna storiografia del tardo Impero. Mancava finora un lavoro, come quello del Kaegi, che prendesse sistematicamente in esame le fonti orientali pagane e cristiane dei secoli V e VI per ricavarne

Alla base c'è la preoccupazione del massimo rendimento (cfr. spec. p. 51). Perciò, « accanto ad elementi di generico moralismo della vecchia tradizione laziale, il *de agricultura* presenta una tesi e una precettistica nuova che vuol rompere con la tradizione » (p. 37). — Quanto alle leggi agrarie graccane, esse « avranno avuto un certo peso politico, ma, ideate in città da persone che miravano a problemi politici cittadini, non hanno intaccato l'evoluzione agraria dell'Italia intera, che andava trasformando la faccia culturale delle valli e delle colline, estendendo l'arboricoltura ». [V. G.].

II. Tra i contributi dedicati al tema della « crisi » della ricerca storico-giuridica e alle possibili terapie merita un cenno il lavoro del Poláček (*Prospettive romanistiche*, in *St. Grosso* 4 [1971] 145 ss., il cui titolo italiano, oltre che essere un omaggio al Grosso, vuole anche richiamare i termini di una disputa cara alla nostra romanistica); l'interesse dell'articolo non è tanto e solo nel contenuto, ma in primo luogo nel fatto che anche laddove la « contestazione » non sia sotto accusa emerga ormai in piena luce la coscienza di una necessaria diversa collocazione della ricerca storico-giuridica nel quadro globale della cultura contemporanea. Può anche essere utile soffermarsi sulla indicazione causale che il P. dà a proposito delle difficoltà attuali: « Der Schwerpunkt des Interesses der heutigen Gesellschaft hat sich vornehmlich auf das Gebiet der Technik verlagert etc. » (p. 148, ma cfr. pure per quanto concerne l'orientamento degli studenti, p. 155 c. nt. 22), non perché l'analisi sia particolarmente insolita, ma in quanto ribadisce i termini di un problema che ha radici oggettive in gran parte delle società industriali. — Per altro verso, giustamente, all'inizio delle sue riflessioni, l'a. libera il campo da un luogo comune, rilevando che una giustificazione degli studi storico-giuridici non è certo nelle « discendenze » di alcuni diritti moderni da questo o quello antico ordinamento, nella misura in cui ciò dovrebbe di per sé comportare la inutilità delle ricerche in Paesi che abbiano origini del tutto diverse: e ciò vale in particolare per il diritto romano. Il problema è dunque altro, e riguarda metodi, obbiettivi, strumenti di lettura e di insegnamento, che sappiano creare un reale ponte tra esperienza storica e presente. Lasciamo da parte le lagnanze del P. a proposito delle carenze nei sistemi di circolazione internazionale delle idee e dei risultati, anche perché non sembra (né riteniamo sembrasse al P.) che siano a quell'altezza i nodi del problema. Più ampio cenno merita invece la valutazione positiva, sulla quale non si può che essere in linea di massima d'accordo, di nuove tecniche di ricerca e di rappresentazione grafica capaci di rendere più efficaci i procedimenti, e meglio fruibili i risultati: ci sembra tuttavia che in nessun caso le scienze sociali possano — attraverso la utilizzazione di strumenti che spesso hanno il maggior pregio nella aderenza a una logica matematizzante — correre il rischio di perdere la ipoteticità e la multilinearità che fondano in gran parte la loro pretesa di seguire fenomeni globali e dinamici. Del resto, gli esempi di rappresentazione grafica della struttura del matrimonio greco antico e dello sviluppo delle *obligationes*, provano — proprio attraverso la capacità di « fotografare » efficacemente fatti istantanei o ipotesi non sufficientemente dialettizzate — il rischio di dar mano a una istituzionistica forse

più penetrante ma non meno insidiosa. È anche assai dubbia la possibilità di generalizzare, attraverso moderni strumenti di elaborazione dei dati, il calcolo delle frequenze di fatti e termini nei documenti antichi, ove si voglia tenere il debito conto delle carenze qualitative delle testimonianze e della natura stesse delle fonti antiche scritte. A proposito della utilità scientifica di metodi d'indagine ispirate a una visione storico-materialistica, non si può che convenire con l'a.; tuttavia, ci sembra che allo stato attuale della ricerca romanistica non sia questo il punto ancora in discussione, ma, piuttosto, quale articolazione nelle ipotesi di lavoro e nel quadro di riferimento nella società antica debba trovare un tale programma di lavoro. Per esempio, il ruolo di ciò che chiamiamo diritto (spesso con una mentalità « statale ») nel mondo antico, la coesistenza di più sistemi normativi, i meccanismi della « coattività » in termini sociali etc., sono problemi dalla cui impostazione assai spesso dipende la possibilità di aprire un tipo di ricerca storico-giuridica, più reale e globale. — Ovviamente, questi e altri quesiti traspaiono e sorgono dal lavoro del P., e, indubbiamente, contribuiscono al grosso dibattito sul modo di ricreare un efficace livello di scambio tra esperienza del passato e del presente, questa ultima necessariamente avvertita dai contemporanei come « globale ». [G. M.].

—*2. Albanele, Marrone, Cerami hanno curato la pubblicazione in *AUPA*. 33 (1972) delle ultime pagine inedite, non ancora portate a forma definitiva, di Lauro Chiazzese (C. L., *Vicende e interpretazione delle fonti romane in Occidente*, estr. p. 167). Dovevano essere l'ultimo capitolo di una nuova edizione dell'Introduzione allo studio del diritto romano e si chiudono con i Commentari. La trattazione, solida e come sempre chiarissima, ravviva il ricordo e il rimpianto di una rara personalità di studioso e di maestro. [A. G.].

13. I cinquanta anni dall'inizio dell'attività editoriale di Antonino Giuffrè, coincidenti con quello che sarebbe stato il suo settantesimo compleanno se non fosse tanto immaturamente scomparso, sono stati celebrati dalla famiglia e dalla casa editrice con la pubblicazione fuori commercio di una elegantissima edizione in caratteri elzeviri della *Costituzione della Repubblica Italiana* (Milano, Giuffrè, 1972) arricchita da dieci incisioni di Gianfranco Ferroni, Giuseppe Guareschi, Giannetto Fieschi, Renato Guttuso e Renzo Vespignani. Il libro non è di diretto interesse romanistico, ma l'avvenimento merita egualmente di essere segnalato a coloro (praticamente tutti i romanisti e storici del diritto italiano viventi) che hanno avuto contatto con le molteplici iniziative di quella splendida e generosa e antiveggente figura di editore che è stato, e in parte continua ad essere nei suoi successori, Antonino Giuffrè, indimenticabile. [A. G.].

—*4. Le ricerche dedicate da Michael Wegner ai concetti di *socius* e *societas* esprimono diligenza volenterosa di studio, ma dovevano essere portate più a fondo di quanto non sia stato fatto (WEGNER M., *Untersuchungen zu den lateinischer Begriffen socius und societas* [Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969] p. 118). Manca ad esse, in connessione con la consultazione incompleta e saltuaria dei vocabolari romanistici, l'impegno sufficiente nella trattazione dei problemi giuridici, sopra tutto a riguardo della *societas consensu contracta*: sì che, tanto per fare

un esempio, pur essendo affermata la differenza tra società e associazione (*collegia*, *sodalitates* e via dicendo), non una parola è dedicata agli usi anomali di *societas* nel senso di associazione. Ciò non ostante, il lavoro, che si inserisce col n. 21 nell'elegante collana «Hypomnemata», qualche utilità non manca di darla, sia per talune giudiziose osservazioni particolari, sia per i precisi rilievi etimologici (è negata, tra l'altro, la parentela di *socius* con *sequor*), sia infine per il suggerimento implicito del significato fondamentale e caratteristico di *socius* come «alleano» e non solo nel campo delle relazioni internazionali. Al capitolo su «*socius* und *societas* im Bereich der auswärtigen Politik» (p. 72 s.) si collega un *excursus* (p. 95 s.) in cui si cerca di dimostrare la equivalenza delle locuzioni *socii nominisque (ac nominis) Latini* e *socii nominis Latini*, che tutte indicherebbero non soltanto i Latini ma anche gli altri *socii* di Roma. La tesi, nella sua recisione, non convince: può darsi che talvolta *socii nominis Latini* abbia indicato asindetticamente gli alleati latini e quelli non latini, ma il senso corretto dell'espressione sembra limitato ai Latini. Di più: Liv. 41.8.9 (*Lex sociis ac nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent*), che riguarda soltanto i Latini, ha sofferto pertanto l'interpolazione di *ac* e ciò è stato ben visto nell'eccellente edizione di Liv. 41-42 recentemente curata da Paul Jal (*TITELIVE, Histoire Romaine*, t. 31, livres XLI-XLII, texte ét. et trad. par P. J. [Paris, «Les Belles Lettres», 1971] p. XCII-235, cfr. p. 12). [A. G.]

15. Anche se manca come me della capacità di controllare criticamente la fondatezza del lavoro, il lettore della monografia dedicata da Danielle Borneau alla sensibilità dell'amministrazione finanziaria egiziana per i riflessi delle piene del Nilo può facilmente intuirne l'accuratezza e completezza di impianto e può lietamente segnalarne, in una con l'altra suggestione dello spunto, la limpidezza ed eleganza di stesura (BONNEAU D., *Le Fisc et le Nil, Incidences des irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière dans l'Égypte grèque et romaine* [Paris, Ed. Cujas, 1972] p. 286). Il libro si divide in due parti: la prima dedicata alla descrizione della tecnica degli accertamenti fiscali; la seconda relativa alle misure adottate dal «sovrano» (si va dall'epoca faraonica al basso impero romano) per equare i tributi alle variazioni più o meno capricciose del Nilo. L'opera, che è ovviamente tutta basata sullo studio dei documenti pervenuti, si chiude (p. 215 ss.) con una tavola cronologica delle piene del Nilo nell'età greco-romana (sec. III a.C. - III d.C.). La Bonneau, ricercatrice colta e sagace, ha degnamente portato avanti, con questo libro, gli studi su *La crue du Nil* pubblicati nel 1964. [A. G.]